

DECISIONE (UE) 2023/1007 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2023

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche degli articoli e degli allegati di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ⁽¹⁾ («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa a nome dell'Unione con decisione 93/98/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti deve esaminare e adottare, se del caso, modifiche della convenzione e dei suoi allegati.
- (3) Nella quindicesima riunione del giugno 2022 la conferenza delle parti ha esaminato una proposta di modifiche dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa. Tale proposta è intesa a stabilire un termine di 30 giorni entro il quale uno Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti e include un'altra modifica presentata come di carattere redazionale. La conferenza delle parti ha deciso di rinviare l'esame della proposta alla riunione successiva della conferenza delle parti.
- (4) A nome dell'Unione è stata presentata anche una proposta di modifica dell'allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione, discussa dalla conferenza delle parti durante la sua quindicesima riunione. La proposta ha lo scopo, tra l'altro, di modificare e chiarire le descrizioni delle operazioni di smaltimento elencate nell'allegato IV della convenzione, in particolare di: includere un'introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «operazioni che non costituiscono recupero» e «operazioni di recupero»; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano il significato di «operazioni che non costituiscono recupero» (allegato IV, sezione A) e «operazioni di recupero» (allegato IV, sezione B); chiarire che tutte le descrizioni delle operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di essere sottoposte ad altre operazioni; aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all'adozione della convenzione nel 1989; e assicurare, mediante l'introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. La conferenza delle parti ha deciso di continuare a esaminare la proposta nel corso della riunione successiva.
- (5) Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione presentata dalla Federazione russa, l'Unione non dovrebbe sostenerla, in quanto le modifiche non contribuirebbero ad affrontare i problemi che l'Unione considera prioritari per il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» della convenzione. Inoltre, le modifiche del testo della convenzione richiedono un lungo e faticoso processo per entrare in vigore e appare sproporzionato avviare una simile procedura per una modifica dal valore aggiunto molto limitato o nullo.

⁽¹⁾ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

